



Roma, 11 febbraio 2020

Circolare n. 25/2020

Oggetto: Lavoro – Tributi – Appalti – DURC Fiscale – Provvedimento Agenzia delle Entrate prot.54730 del 6.2.2020.

L’Agenzia delle Entrate ha approvato il certificato che consente alle imprese appaltatrici e subappaltatrici di dimostrare i requisiti previsti dal DL Fiscale (art.4 DL n.124/2019), ossia l’esistenza in vita da almeno tre anni e, nel corso del triennio, la regolarità negli adempimenti dichiarativi con versamenti delle imposte registrati nel conto fiscale di importo non inferiore al 10 per cento dell’ammontare dei ricavi risultanti nelle medesime dichiarazioni; inoltre l’inesistenza di debiti fiscali superiori a 50 mila euro per i quali i termini di pagamento siano già scaduti.

Il certificato è a disposizione delle imprese interessate a partire dal terzo giorno lavorativo di ciascun mese e rimane valido per quattro mesi. Va richiesto all’ufficio territorialmente competente della Direzione provinciale delle Entrate. Per i soggetti grandi contribuenti (ricavi superiori a 100 milioni di euro) viene rilasciato dalle Direzioni Regionali.

Come è noto, a partire da quest’anno chi commissiona appalti o subappalti di importo superiore a 200 mila euro annui a imprese che vantano i suddetti requisiti è escluso dai nuovi obblighi introdotti dal citato DL Fiscale.

Viceversa, chi commissiona appalti superiori a 200 mila euro annui a imprese che non hanno la certificazione dell’Agenzia delle Entrate deve eseguire tutta una serie di adempimenti necessari a riscontrare che le imprese appaltatrici versino regolarmente le trattenute fiscali operate sui lavoratori impegnati nell’appalto ed è passibile di sanzioni.

Sul nuovo regime riguardante gli appalti l’Agenzia delle Entrate ha preannunciato l’emanazione di una circolare illustrativa a breve.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta [circ.224/2019](#)
Allegato uno
D/d*



Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

Dispone

1. *Approvazione dello schema di certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241*
 - 1.1. È approvato lo schema di certificato di sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (allegato A);
 - 1.2. La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera a), è verificata dall'Agenzia delle entrate, sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria, secondo i criteri definiti nell'allegato B;
 - 1.3. La sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-bis, comma 5, lettera b), è verificata sulla base dei dati trasmessi dagli Agenti della riscossione, secondo i criteri definiti nell'allegato B;

2. *Esenzione da imposta di bollo e tributi speciali per il rilascio del certificato*
 - 2.1. Il certificato è esente da imposta di bollo e tributi speciali.

3. *Disponibilità del certificato*

- 3.1. Il certificato di sussistenza dei requisiti previsti dal citato articolo 17-*bis*, con riferimento all'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 17-*bis*, è messo a disposizione a partire dal terzo giorno lavorativo di ogni mese e ha validità di quattro mesi dalla data del rilascio.
- 3.2. Il certificato è messo a disposizione dell'impresa o di un suo delegato presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Per i soggetti grandi contribuenti il certificato è messo a disposizione presso le Direzioni regionali, competenti ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
- 3.3. L'impresa o un suo delegato può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione che forniscono riscontro secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

4. *Reperibilità dello schema di certificato*

- 4.1. Lo schema di certificato di cui al punto 1.1 e gli eventuali aggiornamenti sono disponibili sul sito *internet* dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it.

Motivazioni

L'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, ha introdotto, nel decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, l'articolo 17-*bis* che reca, tra l'altro, misure in materia di contrasto all'omesso versamento delle ritenute, prevedendo nuovi adempimenti a carico dei committenti, appaltatori e subappaltatori. Il comma 1 dell'articolo 17-*bis* impone ai soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte

dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, di richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato d.P.R. n. 600 del 1973, all'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, trattenute dall'impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Il successivo comma 2 prevede che, al fine di consentire al committente il riscontro dell'ammontare complessivo degli importi versati dalle imprese, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza del versamento di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997, l'impresa appaltatrice o affidataria e le imprese subappaltatrici trasmettono al committente e, per le imprese subappaltatrici, anche all'impresa appaltatrice le deleghe di cui al comma 1 e un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato, l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione e il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente.

Tali obblighi, come previsto dai commi 5 e 6 del citato articolo 17-*bis*, non trovano applicazione se le imprese appaltatrici o affidatarie o subappaltatrici consegnano al committente la certificazione, messa a disposizione dall'Agenzia delle

entrate, che attesta la sussistenza dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 5 del suddetto articolo.

Il certificato è messo a disposizione presso un qualunque ufficio territoriale della Direzione provinciale competente in base al domicilio fiscale dell'impresa, salvo diverso atto organizzativo adottato dal Direttore provinciale. Competente all'emissione del certificato per i grandi contribuenti è la Direzione regionale, che già provvede al rilascio di altre certificazioni quali la certificazione dei carichi pendenti, dell'esistenza di contestazioni in caso di cessione d'azienda, o attestante l'iscrizione all'Anagrafe tributaria al fine di poter fruire delle agevolazioni previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

L'impresa può segnalare all'ufficio che ha emesso il certificato eventuali ulteriori dati che ritiene non essere stati considerati. L'ufficio verifica tali dati e richiede, laddove necessario, conferma delle informazioni relative ai carichi affidati agli agenti della riscossione. L'Agente della riscossione fornisce riscontro all'ufficio sulla consistenza dei carichi e relativi dettagli, secondo tempi e modalità definiti d'intesa. Qualora ricorrano i presupposti, l'ufficio procede all'emissione di un nuovo certificato.

Tale certificazione ha una validità di quattro mesi dalla data del rilascio ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 5 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, secondo cui sono esenti dall'imposta di bollo gli *“Atti e copie del procedimento di accertamento e riscossione di qualsiasi tributo, dichiarazioni, denunce, atti, documenti e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell'applicazione delle leggi tributarie...”*.

Il certificato è, altresì, esente dai tributi speciali considerato che la sua emissione è determinata da un obbligo di legge e pertanto la connessa attività svolta dagli uffici non può essere inquadrata nell'ambito dei servizi resi al cittadino di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533.

Il presente provvedimento approva pertanto lo schema del certificato a uso degli uffici dell'Agenzia delle entrate e indica altresì i criteri per la verifica della sussistenza dei requisiti.

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 12 gennaio 2001.

Normativa di riferimento

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III, Sezione I, recante disposizioni in materia di versamento unitario e compensazione;

Decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, Titolo VI, recante disposizioni finanziarie;

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante la disciplina dell’imposta di bollo;

Decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, recante la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell’Amministrazione dello Stato.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito *internet* dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 6 febbraio 2020

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

(firmato digitalmente)



**CERTIFICATO DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 17-BIS,
COMMA 5, DECRETO LEGISLATIVO 9 LUGLIO 1997, N. 241**

IDENTIFICAZIONE SOGGETTO DI IMPOSTA	CODICE FISCALE	NUMERO PARTITA IVA	
COGNOME E NOME O DENOMINAZIONE			
DOMICILIO FISCALE			
VIA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROV

In relazione alla richiesta relativa al certificato di sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pervenuta in data _____ prot. n. _____, considerati i dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria e quelli pervenuti dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a. alla data del _____, questo Ufficio

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

oppure

CERTIFICA

che con riferimento all'ultimo giorno del mese di _____, **non** sussistono i requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997.

Si riportano i requisiti¹ mancanti:

...

...

...

Il presente certificato ha validità di quattro mesi dalla data indicata in calce ed è rilasciato ai soli fini e per gli effetti previsti dall'articolo 17-*bis*, comma 5, del decreto legislativo n. 241 del 1997. In particolare, esso non produce gli effetti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (articolo 40, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011 n. 183).

Il Responsabile

Luogo e data

¹Per segnalare ulteriori dati che si ritiene non siano stati considerati, è possibile rivolgersi all'ufficio che ha emesso questo certificato. L'ufficio, laddove necessario, chiede conferma dei dati relativi ai carichi agli Agenti della Riscossione.

Tabella A – Requisiti previsti alla lettera a)¹ comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97

Requisiti lettera a)	Verifica requisito
<i>Esistenza in vita da almeno tre anni</i>	Si verifica con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta, procedendo a ritroso di tre anni.
<i>Regolarità degli obblighi dichiarativi</i>	Si verifica che risultino presentate le dichiarazioni dei redditi nell'ultimo triennio, procedendo a ritroso con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.
<i>Versamenti in conto fiscale non inferiori al 10 per cento dei ricavi e compensi</i>	Per effettuare il confronto tra versamenti registrati in conto fiscale e ricavi e compensi percepiti si considerano i periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio. Si verifica che il totale dei versamenti in conto fiscale registrati nei periodi di imposta cui si riferiscono le dichiarazioni presentate nell'ultimo triennio non sia inferiore al 10% del totale complessivo dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime.

Tabella B – Requisiti previsti alla lettera b)² comma 5, art. 17-bis, D.Lgs. 241/97

Requisiti lettera b)	Verifica requisito
<i>Assenza debiti non soddisfatti</i>	<i>“Rilevano le iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza”.</i> Per tale requisito rilevano esclusivamente i debiti riferiti imposte, ritenute e contributi previdenziali, escludendo interessi, sanzioni ed oneri diversi. La sussistenza del requisito deve essere verificata con riferimento all'ultimo giorno del mese oggetto della richiesta.

¹ I requisiti di cui alla lettera a) sono verificati sulla base dei dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.

² I requisiti di cui alla lettera b) sono verificati sulla base dei dati trasmessi dall'Agenzia Entrate-Riscossione e da Riscossione Sicilia S.p.a.